

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1993

Presidenza del Presidente MICOLINI

#### INDICE

##### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 7
FOGU, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	3
RABINO (DC) .....	6

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **INTERROGAZIONI**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interrogazioni dei senatori Rabino e Carlotto, che si riferiscono ad argomenti fra loro connessi. Ne do lettura:

**RABINO, CARLOTTO.** - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere in tema di catasto vitivinicolo ritenendo assolutamente necessario sapere quante superfici nel nostro paese sono destinate a vigneto, altrimenti risulta e risulterà assai difficoltoso, se non impossibile, realizzare una seria programmazione della vitivinicoltura italiana. Per questo motivo, già opportunamente nel precedente Governo, il ministro Gorla ha investito circa 70 miliardi di lire al fine di realizzare, attraverso l'aerofotogrammetria, con opportune verifiche il citato catasto vitivinicolo nazionale.

Infatti, si ritiene:

a) che sia indilazionabile l'esigenza di rendere pubbliche le risultanze di detto approfondimento fotografico, nonostante le ulteriori richieste di verifica, poste all'attenzione della Confagricoltura, in tema di distinzione tra vigneti per uve da tavola e vigneti per uve da vino;

b) che problemi specifici possano essere affrontati con celerità ed immediatamente dopo la pubblica lettura delle risultanze delle foto aeree;

c) che un'altra non meno importante decisione sia quella riguardante la cosiddetta «regionalizzazione» nell'ambito della distillazione obbligatoria dei vini da tavola, aspetto che ha letteralmente infuocato il settore vitivinicolo nella primavera-estate 1992, con particolare riferimento alla situazione dei produttori di collina;

d) che, per invertire la tendenza, ovvero per far distillare quantitativi di uva con un costante incremento, in stretto rapporto con l'aumento delle produzioni unitarie, debba essere attuato fin dal 1993 il provvedimento della regionalizzazione delle tabelle della distillazione obbligatoria dei vini da tavola, in rapporto sia al quantitativo di uva da vino prodotto in ogni regione sia al livello delle quantità rimaste invendute.

(3-00201)

**RABINO, CARLOTTO.** - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere quali urgenti iniziative intenda concretizzare codesto Ministero in merito alle modalità di applicazione della distillazione preventiva, resa, ad avviso degli interroganti, assai difficoltosa dalla circolare n. 32 del 30 settembre 1992, la quale, al di là di altri specifici

aspetti, indicando nel 31 ottobre il termine della scadenza di presentazione dei contratti, prevede un lasso di tempo assolutamente insufficiente per un'opportuna sensibilizzazione degli interessati ed il conseguente espletamento di un insieme di pratiche tutt'altro che *semplice*. Tutto ciò avendo come premessa la particolarità dell'annata a seguito di un assai negativo andamento climatico e di previsioni molto sfavorevoli per quanto concerne l'utilizzo della distillazione obbligatoria dato l'aumento produttivo in alcune regioni italiane; un'annata in sostanza nella quale appare fondamentale, sia per motivi di difesa del reddito dei vitivinicoltori sia di salvaguardia del livello qualitativo, permettere il ricorso alla distillazione preventiva.

In specifico si chiede di sapere se, data la particolare delicatezza del provvedimento, nelle necessarie modifiche alla citata circolare non si intenda prevedere alcune agevolazioni per i piccoli produttori (con quantitativo massimo conferibile inferiore a 50 ettolitri); se, diversamente dal 5 per cento previsto nella circolare del 30 settembre, sia possibile una tolleranza del 10 per cento in più o in meno rispetto ai quantitativi indicati nei contratti di preventiva perchè non venga pregiudicata l'erogazione degli aiuti comunitari; se, all'atto del ritiro del prodotto sotto contratto, sia possibile la miscelazione di più partite in quanto si giudica sufficientemente significativo il campione del prodotto prelevato all'atto del carico al fine di evitare notevolissimi problemi ed aggravii di spesa per il trasporto, e soprattutto se non si intenda prevedere uno slittamento della scadenza della presentazione dei contratti di preventiva, dal 31 ottobre stabilito dalla circolare almeno al 31 gennaio 1993, poichè comunque l'adesione o meno alla preventiva è una scelta dell'imprenditore e si eviterebbero nel contempo tutti i prevedibilissimi problemi di richiesta di revisione del contratto nel caso in cui venisse presentata prima la dichiarazione di produzione annuale.

(3-00240)

Propongo che le due interrogazioni siano svolte congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

FOGU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'interrogazione n. 3-00201, si rammenta innanzitutto che l'attuale organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede, tra l'altro, il ricorso a distillazioni comunitarie (facoltative ed obbligatorie) allo scopo di eliminare dal circuito commerciale le eccedenze produttive e nello stesso tempo riequilibrare il mercato, con ripercussioni positive sul livello dei prezzi.

In particolare il meccanismo messo in atto ai fini dell'applicazione della distillazione obbligatoria ha causato, come è noto, vivo malcontento tra i produttori vitivinicoli italiani, malcontento che la nostra delegazione ha più volte rappresentato alle autorità comunitarie. Ciò in quanto i predetti criteri che regolano la ripartizione del vino da distillare obbligatoriamente nei singoli Stati membri risultano iniqui e non omogenei.

In proposito si sottolinea che l'applicazione, nel corso delle diverse campagne, delle modalità per la distillazione obbligatoria, ha messo in

evidenza che le quote assegnate agli Stati membri non sempre sono state fissate sulla base della effettiva realtà produttiva e di mercato dei singoli paesi interessati. Per tale motivo la delegazione italiana ha più volte sollecitato la Commissione CEE a modificare i criteri di ripartizione dei quantitativi di vino che ciascun paese è tenuto a distillare obbligatoriamente.

Considerato che la Commissione è tenuta da tempo a presentare un pacchetto di misure atte a modificare gli aspetti più importanti dell'organizzazione comune di mercato del vino, nell'ambito dei quali rientra anche una nuova disciplina relativa alla distillazione obbligatoria dei vini, la delegazione italiana ha chiesto che la presentazione delle relative proposte non venga ulteriormente procrastinata.

Si ha ragione di ritenere che tale pacchetto sarà oggetto di trattazione tra le autorità comunitarie e le varie delegazioni dei diversi paesi *partners* all'inizio della prossima campagna vitivinicola. In tale occasione si assicura che la delegazione italiana si adopererà per far sì che vengano tenuti presenti e tutelati gli interessi dei produttori vitivinicoli italiani, e in particolare di quelli che ottengono produzioni di qualità con rese non elevate e con buone possibilità di mercato.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione relativa alla «regionalizzazione» dell'obbligo di distillazione, connessa alla abrogazione delle norme che consentono il trasferimento dello stesso tra produttori di regioni diverse, si informa che, a seguito di attento esame dell'argomento e tenuto conto delle difficoltà che una modifica degli attuali criteri potrebbe porre, specialmente sul piano applicativo e dei controlli, si è stabilito di affrontare il problema contestualmente alla prevista riforma della vigente regolamentazione comunitaria.

Si segnala altresì che la tabella relativa alle percentuali da applicare per il calcolo del volume di vino che ciascun produttore è tenuto ad avviare alla distillazione obbligatoria 1992-93 è stata già approvata dall'Esecutivo CEE ed è inserita in un Regolamento della Commissione (Regolamento CEE 487/93 del 2 marzo 1993).

In merito a quanto previsto nella predetta tabella, si evidenzia che i produttori con una resa inferiore a 52 ettolitri per ettaro sono esentati dall'obbligo della distillazione. Per quanto riguarda, invece, la percentuale da applicare nei confronti dei produttori che hanno ottenuto una resa pari al doppio della resa media nazionale ( $82 \text{ hl} \times 2 = 164 \text{ hl}$ ), questa è stata fissata al 63,5 per cento del volume del vino da tavola prodotto, come peraltro richiesto dalle categorie interessate.

Quanto alla realizzazione dello schedario vitivinicolo, previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2392/86, si segnala che lo stesso è in corso di ultimazione. In particolare i dati relativi alle cinque regioni ove lo schedario è stato realizzato in via prioritaria (Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto e Puglia) sono già stati collaudati, mentre nelle rimanenti regioni i lavori sono in fase di completamento o sono stati già ultimati e sono in corso i collaudi.

In relazione a quanto rappresentato dalla Commissione CEE, è stato disposto che le domande di aiuto presentate dai produttori vitivinicoli a decorrere dal 1° settembre 1992 verranno verificate con i dati dello schedario stesso.

Tale utilizzazione riguarda attualmente le regioni in cui i lavori dello schedario sono stati ultimati e collaudati. In base alla convenzione stipulata dall'AIMA con il consorzio incaricato di realizzare lo schedario viticolo, i lavori nelle restanti regioni saranno ultimati entro il 31 agosto 1993, per cui si ritiene che a decorrere dalla campagna vitivinicola 1993-94 i dati dello schedario saranno utilizzabili su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne la seconda interrogazione, occorre ricordare che con il Regolamento della Commissione CEE n. 2363/92 del 31 luglio 1992, e successive modificazioni, è stata attivata la misura relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1992-93. Le disposizioni innovative contenute nel suddetto regolamento riguardano in particolare il termine ultimo per la presentazione dei contratti di distillazione, fissato in un primo momento al 31 ottobre 1992 e successivamente prorogato, a seguito di forti pressioni esercitate dall'Italia e dalla Francia, al 6 novembre 1992, nonché la data dell'introduzione del vino in distilleria, fissata al 28 febbraio 1993. Altra disposizione innovativa riguarda la costituzione di una cauzione di 4 ECU/hl, a corredo del contratto di distillazione.

In presenza di tali disposizioni la delegazione italiana, in sede di sottoposizione al voto del Comitato gestione vino del relativo progetto di regolamento, avvenuta nello scorso luglio, si è espressa in senso nettamente negativo, dichiarando in modo esplicito che le condizioni contenute nel predetto provvedimento rendevano inapplicabile in Italia la misura della distillazione preventiva e che occorre pertanto disposizioni correttive.

In proposito la Commissione CEE ha chiarito per iscritto che il produttore può stipulare il contratto di distillazione anche in assenza della presentazione della dichiarazione di produzione, e che lo stesso può richiedere eventualmente all'organismo competente italiano una rettifica del suddetto contratto.

A seguito dei predetti chiarimenti forniti dalla Commissione CEE è stata emanata la circolare ministeriale n. 32 del 30 settembre 1992 relativa alle modalità di applicazione della distillazione preventiva per la campagna 1992-93.

Per quanto concerne gli specifici quesiti posti dagli interroganti, si fa presente che la regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione preventiva dei vini da tavola prevede espressamente che:

il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da parte di ciascun produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri;

nell'esecuzione dei contratti è ammessa una tolleranza del 5 per cento rispetto alla quantità di vino indicata nei medesimi.

In merito, poi, alla richiesta intesa a prorogare al 31 gennaio 1993 il termine di scadenza per la presentazione dei contratti di distillazione preventiva si fa presente, come si è accennato in precedenza, che la Commissione CEE ha accettato, con molta difficoltà e dopo lunghe discussioni, di spostare il termine del 31 ottobre di soli 6 giorni, e cioè al 6 novembre 1992.

È da chiarire che l'opposizione della Commissione a far slittare al 31 gennaio 1993 il termine per la presentazione dei contratti è da mettersi in relazione al fatto che tale misura ha lo scopo primario di eliminare dal circuito commerciale, all'inizio della campagna, un certo quantitativo di vino in eccedenza, sia per determinare subito un certo impatto sul mercato e sia per meglio consentire l'adozione delle altre misure a sostegno del mercato stesso (distillazione obbligatoria e distillazione di sostegno).

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di miscelare più partite di vino all'atto del ritiro del prodotto, si fa presente che una tale richiesta non può essere accolta in quanto potrebbe verificarsi che, a seguito delle analisi sui campioni di vino, taluni campioni possano risultare non idonei, con la conseguenza che sarebbe impossibile eliminare la partita di vino sofisticato dalla massa di vino miscelata.

**RABINO.** Le problematiche sollevate dalla risposta del sottosegretario Fogu sono tante e tali da non consentire una breve replica.

Innanzitutto esprimo un sentito ringraziamento al Sottosegretario per aver accolto la nostra istanza e per aver affrontato in Commissione questo importante problema, da noi posto fin dal settembre-ottobre 1992. Con il collega senatore Carlotto abbiamo presentato una nuova interrogazione in data 9 febbraio 1993, convinti che il Governo non ci fornisse delle risposte. Metto in evidenza questo aspetto proprio per sottolineare il fatto che il Sottosegretario ha avuto la bontà di rispondere sulla questione.

Nel merito, alcune affermazioni del Sottosegretario rispondono al vero, altre invece non ci soddisfano, anche se siamo consapevoli che la materia è talmente delicata e riveste una tale importanza su tutto il territorio nazionale da richiedere un forte impegno, soprattutto per la prossima annata vitivinicola, diretto a modificare gli indirizzi finora seguiti nel settore. Bisogna infatti tener presente anche la legislazione degli altri paesi, soprattutto la Francia, che favorisce maggiormente la qualità della produzione piuttosto che la quantità.

Lo scorso anno in tutta la Comunità si distillarono 15.600 ettolitri di vino di cui il 64 per cento italiano. Nel 1993 tale dato è stato abbondantemente superato. Per molti produttori è un'altra bastonata, in particolar modo per quelli che, nonostante la recessione e la crisi del settore (riduzione del consumo *pro capite*) stanno riuscendo tra mille difficoltà, abbassando i prezzi, a vendere buona parte del loro prodotto.

Quello che non riesco a comprendere è da dove vengano gli attuali 20 milioni di ettolitri. Per alcuni anni abbiamo prodotto mediamente non meno di 60 milioni di ettolitri, di cui 35 andavano al consumo interno, 13 era esportati, 7 per distillazioni o succhi d'uva, 6 per mosto concentrato anche per gli arricchimenti. Oggi non dovremmo avere delle scorte ma caso mai una leggera carenza di prodotto. Qualche cosa non quadra? Le strutture del Ministero cosa fanno?

Qualche giorno fa, insieme con il collega senatore Icardi, ho partecipato ad Asti ad un'animata assemblea dei produttori di vino delle province di Alessandria, Asti e Cuneo nella quale è stato espresso un

certo senso di rassegnazione, in quanto nel nostro paese produrre vino di qualità non significa essere premiati, bensì «bastonati».

A nostro avviso ci sono due aspetti da porre in risalto: in primo luogo, vietare la vinificazione dell'uva da talvola che deve essere considerata frutta e come tale non trasformata ma eventualmente distrutta allo stato fresco, come avviene per altri analoghi prodotti; inoltre, controllare cosa e quanto effettivamente si distilla. Sottolineo che è molto strano che, nonostante ogni anno si distruggano milioni di ettolitri di vino, il mercato non riesca ad avere alcun beneficio. Ottimizzando questi due aspetti non si premierebbe più chi produce per distruggere, ai danni di chi lavora per il mercato e quindi per la qualità.

La produzione vinicola per il 1992 in certe regioni è andata al di sotto della media degli ultimi cinque anni. In altre regioni invece la produzione rispetto all'anno precedente è aumentata del 15 per cento, fino ad arrivare ad un aumento del 35 per cento in Emilia-Romagna. In tutti questi casi la qualità del vino è ottima. Non riesco a capire come si possa ottenere un'ottima qualità aumentando la produzione e la resa per ettaro. Per questi motivi manifesto seri dubbi sui controlli eseguiti in determinate zone del paese.

L'Italia non ha mai applicato il comma 4, paragrafo 4, dell'articolo 39 del Regolamento CEE 822/87 che impone che siano esentati dall'obbligo coloro che hanno una resa inferiore al 70 per cento della resa media nazionale, mentre con rese che raggiungono il doppio della media nazionale si deve distillare almeno il 75 per cento dell'intera produzione.

Concludo invitando il Sottosegretario ed il Ministro - quando avremo modo di ascoltarlo in Commissione - a farsi carico di un incontro (è questo l'impegno che ci siamo assunti all'assemblea di Asti) con gli assessori regionali all'agricoltura per stabilire una ripartizione più equa dell'obbligo della distillazione. Nel contempo, dato che la scadenza del 31 marzo è vicina e la circolare esplicativa della distillazione obbligatoria non è giunta in periferia, chiedo, se possibile, una dilazione di questo termine.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT.SSA MARISA NUDDA**

